



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 101 DEL 28/11/2019**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA.**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 - SENTENZA ESECUTIVA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il Bilancio Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 815 del 21/12/2018 unitamente al D.U.P. 2019-2021, e successive modifiche ed integrazioni;

**PREMESSE:**

\*Premesso che in data 2.4.2014 è stato notificato al Comune di Valeggio sul Mincio atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona promosso dal Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela residenti rispettivamente a Valeggio sul Mincio via del Garda 3/1 via del Garda 3/3 e a Zurigo Weinbergstrasse 73, contro il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del sindaco pro tempore per accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile sito in Salionze Via del Garda n. 3 ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione delle tubazioni degli scarichi delle acque piovane e sorgive (acque bianche) e per l'effetto condannare il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del Sindaco pro tempore a risarcire ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., i Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile dei quali tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'evento di cui è causa nella misura e mediante il pagamento di Euro 108.377,38, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla richiesta (Luglio 2010) fino al completo saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa in caso di opposizione anche a mezzo di espletanda C.T.U.;

\*Preso atto che all'epoca dei fatti il Comune di Valeggio sul Mincio era assicurato per la RCT/RCO con la Compagnia di assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni alla quale, a mezzo del proprio Broker AON, ai sensi dell'art. 18 della polizza n. 2009/03/2033195 è stato tempestivamente inoltrato l'atto di citazione, affinché la Società assumesse la gestione della vertenza, designando un proprio legale;

\*Considerato che la Compagnia dopo numerosi solleciti dal parte del Broker Aon in data 10.6.2014 rispondeva di non poter assumere la vertenza in quanto esaminato il sinistro si rileva che la questione ha implicazioni che esulano dalla copertura assicurativa;

\*Vista la determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali con la quale si ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio civile di cui sopra e si nominava l'Avvocato Poggi di Verona quale legale di fiducia dell'Ente, impegnando la relativa spesa;

\*la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/07/2014 con la quale si prendeva atto della determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e della relativa costituzione in giudizio dell'Ente;

**RICHIAMATA:**

\*La Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

**a.** Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.

**b.** Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro **19.761,58** , **oltre IVA**, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

**c.** Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro **73.000,00** **oltre agli interessi legali** dalla sentenza al saldo.

**d.** Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.

**e.** Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.**

**f.** Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.**

**g.** Pone definitivamente le **spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta** con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

**RILEVATO** che l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo;

**VERIFICATA** la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare:

- punto 79 "Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";
- punto 81 "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";

**RIBADITA** l'esecutività della sentenza ed **EVIDENZIATA** la necessità di provvedere ora al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto;

**CONSIDERATO** che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**CONSIDERATO** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**RICHIAMATA** la sentenza della CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 326/2017/PAR del 07 Novembre 2017 la quale sul punto:

*"Tuttavia, nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell'eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all'atto dell'impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell'esistenza attuale di un'obbligazione, vincolante per l'ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio".*

**APPURATO** che il debito fuori bilancio da riconoscere non trova copertura tra le postazioni attuali di spesa corrente del bilancio di previsione 2019 e pertanto al fine del suo riconoscimento è necessario procedere mediante provvedimento di variazione di bilancio riepilogato nell'Allegato (**ALL. SUB A**);

**VISTA** la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità vigente, che si allega (**ALL. SUB B**);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato sottoposto all'Organo di Revisione dell'Ente, come da parere rilasciato, che si allega (**ALL. SUB C**);

**VISTA** la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art. 194 del T.U.E.L., non lascia alcun margine di

apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale – Organo che, pertanto, in questa sede esercita una funzione prevalentemente “ricognitiva”;

**RILEVATO** che l'adozione del presente provvedimento è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 31/01/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2019-2021 "

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

**VISTO** l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri astenuti	n.	3 (Valbusa, Oliosi, Tosoni)
Consiglieri votanti	n.	14
Maggioranza	n.	8
Voti favorevoli	n.	14
Voti contrari	n.	0

**DELIBERA**

per le motivazioni tutte in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrale e sostanziale;

1. di prendere atto della Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

**a.** Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.

**b.** Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro **19.761,58** , **oltre IVA**, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

**c.** Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro **73.000,00** **oltre agli interessi legali** dalla sentenza al saldo.

**d.** Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.

**e.** Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.**

**f.** Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro **13.430,00**, **oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.**

**g.** Pone definitivamente le **spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta** con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

2. di riconoscere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lett. a) il debito fuori bilancio di complessivi € 142.092,31 presunte - dando atto che la spesa sarà fronteggiata sul bilancio corrente con imputazione al

Capitolo 1021360/0 che presenta la necessaria disponibilità mediante contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 come risulta dall'Allegato **(ALL. SUB A)** riservandosi di quantificare definitivamente con successivo e separato atto una volta notificato il decreto delle spese di CTU;

3. di dare atto:

\* che il debito fuori bilancio in argomento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 trattandosi di "sentenza esecutiva";

\* che sussistono i requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

\* che il presente provvedimento costituisce atto di salvaguardia degli equilibri finanziari;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Venezia, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002;

5. di riservarsi con successivi e separati atti l'eventuale opposizione in appello alla Sentenza n. 2549/2019 pubbl. il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, su n. 14 consiglieri votanti essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Valbusa, Oliosi, Tosoni), espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE  
CINI MARCO